



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO  
ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO N. 530

Roma, 02/12/2021

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ **SAN MARTINO, NEL COMUNE DI CAMMARATA (AG), SITUATA NELLA REGIONE SICILIA.**

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di **Cammarata, loc. San Martino (Ag).**

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di **Cammarata, loc. San Martino (AG)** interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014) D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014) D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014) D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta

alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

VISTA la determina commissariale N. 322 del 30/12/2020 e relativi allegati con la quale si dava atto delle attività poste in essere sul sito e che si intende completamente richiamata (*All. 1*).

VISTA la richiesta di integrazioni da parte degli uffici tecnici della Commissione Europea del giugno 2021 (*All. 2*);

VISTA la nota Commissariale 18/2-58-4 di riscontro alla richiesta di chiarimenti e il relativo allegato 'Relazione di aggiornamento sui lavori eseguiti richiesti dalla Struttura' del 30/06/2021 (*All. 3 e All. 4*);

CONSIDERATO che i servizi tecnici della Commissione europea non hanno ritenuto esaustivi i chiarimenti forniti, non stralciando dalla procedura di infrazione il sito in parola nella comunicazione Ares (2021) 6119967 del 7/10/2021 con la seguente motivazione: " *Questi servizi considerano che, data l'entità della contaminazione anche recentemente rilevata nel sito, le Autorità italiane dovrebbero inviare elementi comprovanti che la contaminazione delle aree limitrofe alla discarica non è collegata alla presenza dei rifiuti, ad esempio evidenziando la presenza di altre sostanze, di norma non collegabili alla presenza di rifiuti, oppure fornendo altre possibili spiegazioni di valori così elevati per tali analiti. A tale proposito risultati di un monitoraggio condotto nell'arco di un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo potrebbero attestare che i livelli di contaminazione non aumentano o che c'è una tendenza alla diminuzione.*

*Pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, i servizi della commissione non hanno acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.*

**La penalità è dunque dovuta per questo sito.**

VISTA la nota Commissariale 9/4-214 del 17/11/2021 in cui viene disposto di procedere alle previste attività di monitoraggio delle acque entro i termini prestabiliti (*All. 5*);

TENUTO CONTO che in data 18/11/2021 è stato effettuato un nuovo monitoraggio e in data 30/11/2021 sono state consegnati gli esiti laboratoriali;

VISTI i rapporti di prova nr. 4340AC6-1 e 4340AC6-2, relativi alle acque superficiali (*All. 6*);

VISTI i rapporti di prova nr. 4340APF5-1 e 4340APF5-2, relativi alle acque sotterranee (*All. 7*);

VISTO l'elaborato grafico che descrive le posizioni dei punti campionati per le matrici acque superficiali ed acque sotterranee (*All. 8*);

CONSIDERATO che le risultanze di laboratorio hanno evidenziato che è in essere una diminuzione delle concentrazioni dell'analita piombo, che risulta rientrato nei limiti tabellari; che anche i solfati presentano un trend in diminuzione che avvalorava l'efficacia dell'intervento eseguito sull'area, mentre la presenza di nitriti è da ricondurre alle pratiche agricole (concimazione) che si esplicano nell'intorno;

TENUTO CONTO che la discarica è collocata in un'area che, dal punto di vista geologico e strutturale, presenta terreni ascrivibili alla formazione gessoso-solfifera e che quindi ha una composizione geochimica dei terreni e di conseguenza delle acque di falda, compatibile con elevate concentrazioni degli analiti la cui presenza è stata rilevata anche negli ultimi monitoraggi, che quindi sono da considerarsi elementi costituenti e non contaminanti come si evince dallo studio effettuato e compendiato nella 'Relazione esplicativa' redatta dall'esperto geologo dott.ssa Marianna Morabito (*All. 9*);

TENUTO CONTO che saranno comunque effettuate ulteriori campagne periodiche di analisi delle acque, in contraddittorio con Arpa Sicilia, come previsto dal piano di monitoraggio anche al fine di fornire informazioni capaci di costituire elementi analitici su un arco di un periodo di tempo ancor più rappresentativo;

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di **Cammarata, loc. San Martino (AG)**:

- i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione perimetrale con cancello lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne l'accesso;
- ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;

VALUTATO CHE

iii) Sono stati effettuati interventi di MISP (messa in sicurezza permanente), in corrispondenza dell'area precedentemente occupata da rifiuti solidi urbani, mediante realizzazione di un capping che isola i rifiuti in maniera permanente e definitiva ed impedendo l'infiltrazione delle acque meteoriche, la lisciviazione del corpo rifiuti alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dagli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee nonché dalla relazione esplicativa geologica, l'intervento di messa in sicurezza permanente assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente ed impedisce il degrado dell'area, mentre la presenza residuale degli analiti registrati con valori superiori alle csc non sono collegabili alla presenza di rifiuti, si attestano su livelli di concentrazione che non aumentano o con la tendenza alla diminuzione, confermandosi quali elementi costituenti e non contaminanti

**DETERMINO**

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO  
(Gen. B. CC *Giuseppe Vadalà*)

IL CAPO DIV. COORDINAMENTO E  
ATTUAZIONE OPERATIVA INTERVENTI  
(Ten. Col. *Vito Tarantino*)